

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 607

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto del ministro dell'interno recante approvazione dello
statuto della Fondazione Ordine Mauriziano**

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 19 novembre 2004, n.
277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4)*

Trasmesso alla Presidenza il 26 gennaio 2006



Il Ministro dell'Interno

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E
CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTA la XIV disposizione finale della Costituzione ;

VISTA la legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante "Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione";

VISTO il d.l. 19 novembre 2004, n. 277 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4 recante "Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino";

VISTO in particolare l'art. 2, comma 7, del citato d.l. n. 277/2004 che stabilisce che lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano, costituita dal comma 1 del medesimo art. 2, è approvato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per i Beni e le Attività Culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTO lo schema di statuto della Fondazione Ordine Mauriziano;

ACQUISITI i pareri della Commissione e della Commissione resi, rispettivamente, nelle sedute del e del

RITENUTO pertanto di approvare lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano;



Il Ministro dell'Interno

DECRETA

é approvato l'allegato statuto della Fondazione Ordine Mauriziano, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI**

**FONDAZIONE
ORDINE MAURIZIANO**

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Denominazione

1. La «Fondazione Ordine Mauriziano», di seguito denominata “Fondazione”, è una fondazione riconosciuta di diritto pubblico, costituita con d.l. 19 novembre 2004, n.277 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4.
2. La Fondazione è regolata dalle suindicate disposizioni di legge, dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, nonché dalle norme contenute nel presente Statuto.

Articolo 2

Sede

1. La sede della Fondazione è in Italia, in Torino, in via Magellano n.1.
2. La Fondazione potrà operare in Italia nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 3

Oggetto e scopo della Fondazione

1. La Fondazione ha lo scopo di:
 - a) gestire il patrimonio e i beni trasferiti alla Fondazione stessa ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del d.l. n. 277/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4;
 - b) operare per il risanamento del dissesto finanziario relativo al cessato Ente Ordine Mauriziano di cui alla legge 5 novembre 1962, n.1596, calcolato alla data di entrata in vigore del d.l. n. 277/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel

- rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice predetto;
 - d) partecipare mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella tabella A allegata al d.l. n. 277/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4, all'atto costitutivo di altra istituenda fondazione; partecipare all'approvazione dello Statuto della citata, istituenda fondazione, cui partecipano altresì il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte.

Articolo 4

Patrimonio indisponibile

1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:
 - a) da tutti i beni immobili a carattere storico artistico del cessato Ente Ordine Mauriziano di cui alla legge 5 novembre 1962, n.1596 indicati nell'unita Tabella A, allegata al d.l. n. 277/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4;
 - b) dai beni immobili che eventualmente perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte sia di enti pubblici e privati, sia di persone fisiche e giuridiche e ONLUS, sempre che i suddetti beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.
2. Il patrimonio della Fondazione, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 precedente, è indisponibile durante tutta la vita della Fondazione stessa ed è fatto divieto espresso di procedere a cessione di fondi, riserve, o capitale, a meno che la cessione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti od organismi che, per legge o Statuto della Fondazione Ordine Mauriziano, siano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 5

Patrimonio temporaneamente indisponibile

1. Sono altresì temporaneamente indisponibili tutti i beni immobili e mobili appartenenti alla Fondazione che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, per i quali non sia ancora stata effettuata la verifica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 6
Patrimonio disponibile

1. I beni mobili e immobili trasferiti alla Fondazione ai sensi dell'art.2, comma 2 del d.l. n. 277/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4 e non ricompresi nel precedente art. 4 costituiscono il patrimonio disponibile della Fondazione medesima.
2. I beni di cui al comma 1, ove la verifica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 abbia dato esito positivo, ai fini dell'alienazione sono soggetti alla relativa normativa di tutela.

Articolo 7
Entrate

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) redditi derivanti dal patrimonio;
 - b) contributi concessi dallo Stato o da altri enti od organismi pubblici e privati, per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare indisponibile, di cui alla Tab. A allegata al d.l. n. 277/2004, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005, n.4;
 - c) ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
 - d) gettito derivante dai canoni di locazione e dalle cessioni in uso; proventi derivanti dall'attività di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni, nonché dai corrispettivi relativi all'attività di erogazione dei servizi; corrispettivi derivanti dalla dismissione dei beni patrimoniali per la parte consentita dal d.l. n. 277/2004 convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005, n.4 e dal d.lgs.vo 22 gennaio 2004 n. 42, dalla gestione e valorizzazione dei beni non dismessi.
2. Non determinano entrate i conferimenti in godimento dei beni di cui alla Tabella A allegata al d.l. n. 277/2004, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005, n.4, effettuati in favore della istituenda fondazione di cui all'art. 2 comma 5 del medesimo decreto legge. La istituenda fondazione si farà carico di tutti gli oneri connessi alla conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni conferiti.

TITOLO II
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 8
Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 1. Il Presidente;

2. Il Consiglio di amministrazione;
 3. Il Collegio dei revisori.
2. Le indennità di carica del Presidente della Fondazione, dei Consiglieri nonché dei componenti del Collegio dei revisori sono fissate con lo stesso provvedimento di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 9

Presidente

1. L'incarico di Presidente della Fondazione è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e:
 - a) propone lo schema dei bilanci e dei rendiconti per l'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - b) adotta gli atti per l'utilizzazione del personale, secondo criteri di efficienza ed efficacia;
 - c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni ed è tenuto ad informare periodicamente il Consiglio di amministrazione dell'attività svolta;
 - d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - f) adotta, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti e le decisioni indifferibili che dovranno essere sottoposti al Consiglio di amministrazione per la loro ratifica nella prima adunanza successiva e comunque non oltre i 60 giorni;

- g) presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - h) concede al personale della Fondazione permessi straordinari, a norma del relativo regolamento di cui al successivo art. 14, comma 2;
 - i) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari al fine di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali della Fondazione ed il raggiungimento dei suoi obiettivi.
4. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dall'art. 3, comma 1, lett. e) e g), del d.l. n. 277/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4 e adotta i programmi di attività ed il piano di dismissioni per dare attuazione al ripianamento dei debiti dell'Ente Ordine Mauriziano di cui alla legge n.1596/1962, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Comitato di vigilanza.
5. Inoltre, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, il Presidente ha il potere di :
- a) assumere, sospendere, nei limiti e con le modalità consentite dalla legge, il personale della Fondazione, nonché licenziare il medesimo per giusta causa;
 - b) nominare, per motivate esigenze, collaboratori esterni, esperti in materie di competenza istituzionale della Fondazione, con contratto di collaborazione occasionale e/o continuativa, nei limiti delle risorse finanziarie della Fondazione e comunque non oltre un contingente numerico definito nella pianta organica;
 - c) stipulare accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e con soggetti privati.
6. Il Presidente è revocato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato di vigilanza, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio, per gravi inadempienze nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne alla Fondazione, qualora siano riscontrate gravi irregolarità amministrative o contabili, nonché nei casi in cui ricorra la giusta causa, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle società.

Articolo 10

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da quattro membri, nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e designati rispettivamente:
- a) uno dal Ministro dell'Interno;

- b) uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - c) uno dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
 - d) uno dal Presidente della Regione Piemonte.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è rinnovato con la stessa procedura di cui al comma 1; ciascun componente può essere riconfermato una sola volta.
 3. Il Consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità nella carica, il più anziano di età svolge le funzioni di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento, nonché nei casi di revoca del Presidente fino a quando non si sia proceduto alla sostituzione del medesimo.
 4. In caso di cessazione dall'incarico o di decadenza di uno o più consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalità e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.
 5. Il Consiglio di amministrazione:
 - a) provvede agli atti di amministrazione della Fondazione, non ricadenti nella competenza del Presidente, in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo della gestione inerente all'esercizio precedente, formato, secondo il criterio di competenza, da una situazione patrimoniale, da un conto economico e dalla relazione esplicativa di accompagnamento;
 - c) adotta il bilancio preventivo della Fondazione, accompagnato da una relazione tecnica illustrativa previsionale e programmatica, e le relative variazioni, entro il 31 ottobre di ogni anno;
 - d) trasmette i documenti e le relative relazioni, di cui ai punti b) e c), al Comitato di vigilanza;
 - e) adotta, su proposta del Presidente della Fondazione, i regolamenti organico e di contabilità di cui ai successivi artt. 14 e 22;
 - f) promuove, quando occorra, anche su proposta del Presidente, l'adeguamento dello Statuto e dei regolamenti a nuove disposizioni di legge o a mutate esigenze organizzative. Le modifiche statutarie sono approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del d.l. n. 277/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;
 - g) può concedere, su proposta del Presidente, diplomi di benemerita a chiunque abbia validamente operato a favore della Fondazione;
 - h) adotta i provvedimenti deliberativi di cui all'articolo 9, comma 5, lett. a), b) e c).
 6. Decadono dalla carica di membri del Consiglio di amministrazione coloro i quali senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive.
 7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione mediante apposita deliberazione. Alla sostituzione dei Consiglieri decaduti si provvede a norma del comma 1.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione: convocazione; validità delle sedute; deliberazioni.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, di norma presso la sede della Fondazione, con avviso scritto da comunicare a tutti i componenti, nonché al Collegio dei revisori, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno quattro giorni prima di detta data, unitamente, ove possibile, ad uno schema di deliberazione per ogni argomento trattato.
3. L'avviso di convocazione può essere effettuato, a mezzo *telefax* o tramite posta elettronica certificata, con le modalità e i tempi di cui al comma 1 precedente.
4. Il Consiglio si reputa regolarmente costituito, anche in mancanza degli avvisi, quando sono intervenuti tutti i Consiglieri ed i componenti del Collegio dei revisori. In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. Il Consiglio deve essere convocato quando lo richiedono almeno due Consiglieri. Ove il Presidente della Fondazione non vi provveda nel termine di quindici giorni dalla richiesta, l'adunanza è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.
6. All'atto dell'iscrizione all'ordine del giorno, avranno precedenza gli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che abbiano formato oggetto di provvedimenti presidenziali, da sottoporre a ratifica.
7. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Reso noto l'ordine del giorno, possono essere inseriti nello stesso ulteriori argomenti purché siano presenti alla riunione tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e il Presidente e nessuno sollevi eccezione di non completa istruzione dei medesimi.
8. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono indette, in via ordinaria, almeno una volta al mese. In caso di urgenza e su richiesta di almeno due Consiglieri, con indicazione dell'ordine del giorno, il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.
9. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta con la presenza di almeno quattro membri, compreso il Presidente.
10. Nelle sedute del Consiglio di amministrazione le votazioni si effettuano per alzata di mano, o appello nominale, su richiesta del Presidente, il cui voto prevale, in caso di parità.

Le votazioni hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di valutazioni concernenti persone.

11. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario amministrativo, che è nominato dal Presidente, e sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario amministrativo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione devono essere conservati in ordine cronologico regolarmente protocollati e numerati in ogni pagina.
13. Le delibere del Consiglio sono inviate al Collegio dei revisori nel termine di cinque giorni dalla loro adozione.
14. Il Consiglio delibera sulla base delle relazioni del Presidente o del Consigliere designato a presiedere il Consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, il Presidente formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito della Fondazione.

Articolo 12

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. I componenti sono designati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri; uno effettivo e uno supplente dal Ministro dell'Interno; uno effettivo e uno supplente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica tre anni.
3. Il Collegio dei revisori:
 - a) verifica l'osservanza delle leggi e dello Statuto;
 - b) esamina i bilanci preventivi, le variazioni ai medesimi ed i conti consuntivi, redigendo su di essi apposite relazioni;
 - c) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione, nonché la regolarità della gestione e della contabilità degli Uffici della Fondazione;
 - d) riferisce sull'attività effettuata al Comitato di vigilanza di cui all'art.2 comma 2 del d.l. n.277/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4, anche su richiesta di quest'ultimo, e comunque semestralmente;
 - e) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente verifiche di cassa;
 - f) i componenti del Collegio hanno facoltà di partecipare, anche individualmente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
 - g) esprime parere sulle modifiche alla pianta organica, sui regolamenti di cui al successivo articolo 22, comma 1, sul bilancio preventivo e consuntivo.

4. In caso di gravi e reiterate inadempienze, da parte di uno o più componenti del Collegio dei revisori, i medesimi sono dichiarati decaduti dalla carica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato di vigilanza.

Articolo 13 *Incompatibilità*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 419/1999, é incompatibile con la carica di Presidente la nomina di coloro i quali:
 - a) siano destinatari, come pubblici impiegati, di sanzioni disciplinari superiori alla censura, loro inflitte nel biennio precedente a quello della nomina;
 - b) risultino indagati o imputati per reati gravi, comportanti l'incompatibilità con la nomina stessa;
 - c) siano proprietari, o soci o titolari di imprese, anche per il tramite di parenti ed affini entro il terzo grado, di società immobiliari o ricoprano nel settore incarichi direttivi. Le eventuali incompatibilità debbono, comunque, cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina; in caso contrario, il Presidente del Consiglio ne dichiara la decadenza con provvedimento motivato;
 - d) siano stati dichiarati falliti o condannati ad una pena che comporti, anche in via temporanea, la sospensione dai pubblici uffici;
 - e) avendo intrattenuto con il cessato Ente Ordine Mauriziano di cui alla legge n. 1596/1962, personalmente o in qualità di socio, amministratore o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di consulenza e collaborazione, abbiano preso parte o, comunque, si siano ingeriti nella gestione che ha portato al dissesto del predetto Ente.
2. E' incompatibile con la carica di Consigliere e di membro del Collegio dei revisori la nomina di coloro i quali:
 - a) incorrano nelle incompatibilità previste per il Presidente, in base al comma 1 precedente;
 - b) svolgano attività di amministratore, di dirigente, di professionista o di consulente, anche per un limitato periodo, nell'ambito di imprese pubbliche o private, operanti nel settore immobiliare, sia a livello nazionale che locale. E' parimenti incompatibile l'attività svolta dai soggetti in questione nell'ambito di società collegate o controllate dalle imprese sopramenzionate.
3. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori è tenuto a segnalare all'Autorità che lo ha nominato la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
4. All'atto dell'insediamento del Consiglio di amministrazione, la causa di incompatibilità è contestata agli interessati dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al comma 3, a far cessare, pena la decadenza, la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

5. Il Consiglio di amministrazione o il Collegio dei revisori, ove rilevi l'esistenza di incompatibilità sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente dà comunicazione della incompatibilità all'Autorità competente per la nomina, che ne dichiara la decadenza.

TITOLO III **L'ORGANIZZAZIONE**

Articolo 14 *Uffici dirigenziali*

1. Nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione sono previsti non più di due uffici di livello dirigenziale; nell'ambito di uno di tali uffici dovrà operare una struttura per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono individuati con apposito regolamento organico che fissa altresì i criteri generali di organizzazione della Fondazione, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con attribuzione delle connesse responsabilità in capo ai dirigenti preposti agli uffici stessi. Il regolamento organico contiene anche la pianta organica, le modalità di nomina, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale.
3. Ai dirigenti preposti agli uffici di cui ai commi precedenti sono attribuiti, con appositi provvedimenti del Presidente della Fondazione, poteri di gestione per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Articolo 15 *Controlli interni*

1. E' istituito un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati nel d.lgs 30 luglio 1999, n.286, per il perseguimento, tra l'altro, delle seguenti finalità:
 - a) accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività della Fondazione agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente, costi, modi e tempi;
 - b) vigilanza sull'attività delle strutture della Fondazione preposte all'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio nonché sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
 - c) segnalazione al Presidente della Fondazione dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni;
 - d) cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi.
2. Con regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del

Presidente, si provvede a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di controllo interno, incardinato come Ufficio di staff del Presidente della Fondazione e di livello non dirigenziale.

Articolo 16

Personale

1. La dotazione del personale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, deve essere tale da assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Fondazione con particolare riguardo ai fini della valorizzazione del patrimonio della Fondazione stessa.

Articolo 17

Relazioni sindacali

1. La Fondazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Fondazione medesima concordano protocolli d'intesa, aventi per oggetto:
 - a) il diritto di informazione e consultazione su: strategie, obiettivi e prospettive di sviluppo della Fondazione; gestione dei rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro, politica delle risorse umane; innovazioni tecnologiche; situazione economica e finanziaria della Fondazione; politiche di investimento; qualità dell'ambiente di lavoro; funzionamento dei servizi;
 - b) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi.

TITOLO IV

ORDINAMENTO CONTABILE

Articolo 18

Scritture contabili della Fondazione

1. La Fondazione provvede alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese, rispettando le medesime formalità.

Articolo 19

Bilanci della Fondazione

1. Il sistema contabile della Fondazione comprende:
 - a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali, le variazioni e le risultanze finali del patrimonio, corredati da apposita nota

- integrativa del Consiglio;
- b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata;
 - c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni e i pagamenti delle spese, gli accertamenti e le riscossioni delle entrate;
 - d) la relazione, a cura del Collegio dei revisori, sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilità.
2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, unitamente alla contabilità dello Stato ed in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal Consiglio nei successivi quattro mesi.
 3. Il Collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione.
 4. La Fondazione redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
 5. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.

TITOLO V VIGILANZA

Articolo 20

Attività del Comitato di vigilanza

1. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Comitato previsto dall'art. 2, comma 2 del d.l. 19 novembre 2004, n.277 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4.
2. Il Comitato approva i bilanci, i rendiconti e i regolamenti organico e di contabilità.
3. Il Comitato formula al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta per la nomina del Commissario straordinario nei casi previsti dall'art. 21 comma 1.
4. Il Comitato presenta ai sensi del citato art. 2, comma 2 del d.l. 19 novembre 2004, n.277 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.4 una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Gli eventuali oneri per il funzionamento del Comitato sono a carico della Fondazione.

Articolo 21
Commissariamento

1. Nei casi di reiterate violazioni di legge o altri inadempimenti gravi nell'attività della Fondazione, di grave stato di dissesto finanziario, e di altre gravi carenze funzionali della Fondazione, su proposta del Comitato di vigilanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina, con proprio decreto, un Commissario che assume tutti i poteri degli organi di rappresentanza e gestione.
2. Il mandato del Commissario straordinario ha la durata massima di un biennio entro il quale devono essere ricostituiti gli organi statutari.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22
Norme regolamentari

1. Il regolamento organico di cui al comma 2 dell'art.14 e i regolamenti di contabilità sono adottati con le modalità previste dall'art. 10, comma 5, lett. e) e dall'art. 12, comma 3 lett. g) e sono sottoposti all'approvazione del Comitato di vigilanza, previo conforme parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Sulla proposta di regolamento organico, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. I regolamenti di cui ai precedenti commi nonché il regolamento interno di cui al comma 2 dell'art. 15 devono essere adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 23
Applicazione dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.

TABELLA A

- 1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato "Castelvecchio".
- 2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.
- 3) Il complesso monastico cistercense antoniano dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.